

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

relativo all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del
Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. del

**PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI SACOM S.P.A.
denominato**

“SACOM S.P.A. 2013-2018 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI”

emesso da

SACOM S.p.A.



Gestore del Collocamento e Bookrunner

Pairstech Capital Management LLP



23 dicembre 2013

AIM Italia è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall'investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.

**CONSOB E BORSA ITALIANA S.P.A. NON HANNO ESAMINATO NÉ APPROVATO IL
CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO.**

PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO

DEFINIZIONI E GLOSSARIO	6
CAPITOLO I - FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI	11
1.1 RISCHI CONNESSI ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI	12
1.2 RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI CONVERSIONE E VARIAZIONE DEL RAPPORTO DI CONVERSIONE	12
1.3 RISCHI CONNESSI ALLA NEGOZIAZIONE SU AIM ITALIA, ALLA LIQUIDITÀ DEI MERCATI E ALLA POSSIBILE VOLATILITÀ DEL PREZZO DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E DELLE AZIONI DI COMPENDIO	13
1.4 RISCHI CONNESSI ALLA CONVERSIONE IN AZIONI DELL'EMITTENTE	14
1.5 RISCHIO DI PREZZO	14
1.6 RISCHI CONNESSI ALL'ASSENZA DI RATING RELATIVO ALL'EMITTENTE ED AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE	14
1.7 RISCHI CONNESSI AGLI IMPEGNI DEL EMITTENTE NELL'AMBITO DEL PRESTITO	14
1.8 RISCHI CONNESSI ALL'ESIGIBILITÀ IMMEDIATA DELLE OBBLIGAZIONI IN CONSEGUENZA DI UNA CAUSA DI INADEMPIMENTO	15
1.10 RISCHIO CONNESSO AL TRATTAMENTO FISCALE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI	15
1.11 ESCLUSIONE DEI MERCATI NEI QUALI NON SIA CONSENTITA L'OFFERTA IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONI DELLE AUTORITÀ	16
CAPITOLO II - INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLE NEGOZIAZIONI	17
2.1 TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI	17
2.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI	18
2.3 REGIME DI CIRCOLAZIONE	18
2.4 VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	18
2.5 RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI	18
2.6 RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	19
2.7 SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI	19

2.8	DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI	20
2.9	DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE	29
2.10	AGENTE PER IL CALCOLO E AGENTE DI CONVERSIONE	30
2.11	DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO	30
2.12	IMPEGNI DEL EMITTENTE	31
2.13	INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	31
2.14	RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI	31
2.15	DELIBERE, AUTORIZZAZIONI ED APPROVAZIONI	32
2.16	DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	33
2.17	EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	33
2.18	REGIME FISCALE	34
	CAPITOLO III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI DI COMPENDIO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE	44
	DESCRIZIONE DELL'AZIONE SOTTOSTANTE	44
3.1	TIPO E CLASSE DELLE AZIONI DI COMPENDIO	44
3.2	LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SARANNO CREATI	44
3.3	CARATTERISTICHE DELLE AZIONI DI COMPENDIO	44
3.4	VALUTA DI EMISSIONE DELLE AZIONI DI COMPENDIO	44
3.5	DESCRIZIONE DEI DIRITTI, COMPRESA QUALSIASI LORO LIMITAZIONE, CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI E PROCEDURA PER IL LORO ESERCIZIO	44
3.6	DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI / SARANNO CREATI E/O EMESSI	45
3.7	DATA PREVISTA PER L'EMISSIONE DELLE AZIONI DI COMPENDIO	45
3.8	DESCRIZIONE DI EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.	45
3.9	INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI ACQUISTO E/O DI OFFERTA DI ACQUISTO E DI VENDITA RESIDUALI IN RELAZIONE ALLE AZIONI SACOM	45
3.10	INDICAZIONE DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO	

EFFETTUATE DA TERZI SULLE AZIONI DI SACOM NEL CORSO DELL'ULTIMO ESERCIZIO E DELL'ESERCIZIO IN CORSO	46
3.11 EFFETTI DI DILUIZIONE	46

DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Documento di Ammissione. Tali definizioni e termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

AIM Italia	L'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Azioni o Azioni Sacom	Tutte le azioni ordinarie in cui di volta in volta è suddiviso il capitale sociale della Società.
Azioni di Compendio	Le massime n. 2.061.855 azioni ordinarie dell'Emittente, prive del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia della conversione delle Obbligazioni Convertibili, da emettere a servizio delle Obbligazioni Convertibili medesime.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
Corrispettivo in Denaro	Si intende il prodotto tra il Prezzo di Conversione (come in seguito definito) e il numero di azioni di compendio aggiuntive che sarebbero state emesse per convertire tutte le Obbligazioni sulla base del Rapporto di Conversione come modificato a seguito delle operazioni sul capitale dell'Emittente ovvero dell'incidenza degli interessi maturati.
Data del Documento di Ammissione	23 dicembre 2013
Data di Approvazione	Indica la data di approvazione dei bilanci di esercizio relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 da parte dell'assemblea dei soci dell'Emittente.
Data di Emissione	23 dicembre 2013
Data di Pagamento degli Interessi	Indica il 23 giugno ed il 23 dicembre di ciascun anno solare in cui vengono pagati gli interessi maturati dal Prestito Convertibile.
Data di Scadenza del Prestito	22 dicembre 2018
Delibera di Aumento di	La delibera del 30 novembre 2013, con la quale l'Assemblea Straordinaria

Capitale

della Società ha deliberato, tra l'altro:

1. di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile denominato "*Sacom S.p.A. 2013-2018 Obbligazioni Convertibili*", con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, dell'importo massimo di Euro 20.000.000,00, in una o più tranches, costituito da massime n. 4.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 5.000,00 cadauna convertibili in Azioni Sacom;
2. di approvare il Regolamento del Prestito;
3. di approvare l'aumento del capitale sociale in denaro, ai sensi dell'art. 2420-*bis*, comma 2, del Codice Civile, in via scindibile, a servizio esclusivo ed incondizionato della conversione del prestito obbligazionario convertibile sopra deliberato per massimi Euro 20.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo mediante l'emissione di massime n. 2.061.855 azioni ordinarie nominative senza valore nominale (parità contabile alla data della delibera di Euro 1,00 ad azione, pari a complessivamente Euro 2.061.855,00) da liberarsi anche in più riprese e da assegnare agli obbligazionisti che convertiranno in base al rapporto di conversione determinato attraverso i criteri specificati nella relazione del Consiglio di Amministrazione allegata alla Delibera di Aumento di Capitale.
4. di modificare lo statuto sociale della Società per dare evidenza dell'emissione del Prestito Obbligazionario.

Le azioni di nuova emissione sono riservate irrevocabilmente e incondizionatamente a servizio della conversione del Prestito e verranno assegnate direttamente a seguito dell'esercizio del diritto di conversione nei termini ed alle condizioni meglio indicate in precedenza e riportati nel Regolamento; avranno godimento regolare e saranno munite degli stessi diritti di quelle attualmente in circolazione.

Il capitale si intenderà pertanto aumentato dell'importo proporzionalmente corrispondente al numero delle azioni effettivamente emesse a seguito dell'esercizio del diritto di conversione entro il termine massimo previsto corrispondente alla scadenza del periodo di conversione successivo all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Documento di Ammissione

Il presente documento di ammissione.

Giorno di Borsa Aperta

Un qualunque giorno nel quale l'AIM Italia o l'MTA, a seconda del caso, è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso negoziati.

Giorno

Si intende qualunque giorno di calendario in cui il sistema *Trans-European*

Lavorativo	<i>Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET)</i> è operativo.
IPO	Indica l'ammissione delle Azioni Sacom alla negoziazione presso l'MTA.
Mocas o Garante	Indica la società Mocas S.p.A. con sede legale in Via Roma n. 27, 65122, Pescara, iscritta presso il Registro delle Imprese di Pescara con numero REA PE-147685 e codice fiscale 10537511007.
Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Via Mantegna n. 6.
MTA	Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Nominated Adviser o Nomad	EnVent S.p.A., con sede in Via Barberini n. 95, 00187, Roma.
Obbligazioni od Obbligazioni Convertibili	Le massime n. 4.000 obbligazioni convertibili costituenti il prestito obbligazionario convertibile denominato " <i>Sacom S.p.A. 2013-2018 Obbligazioni Convertibili</i> " del valore nominale di Euro 5.000,00 ciascuna, in taglio non frazionabile, emesse in una o più <i>tranche</i> , alla pari del valore nominale, ossia al prezzo di Euro 5.000,00 per ogni obbligazione convertibile in Azioni Sacom.
Obbligazionista	Ciascun possessore delle Obbligazioni Convertibili.
Offerta Pubblica	Indica l'offerta pubblica di acquisto e/o scambio ai sensi degli artt. 101-bis e ss del TUF avente ad oggetto Azioni.
Pairstech	Indica Pairstech Capital Management LLP con sede legale in 26, Cadogan Square, SW1X 0JP, Londra, Regno Unito, incaricato della gestione del collocamento delle Obbligazioni Convertibili e bookrunner.
Periodo di Conversione	Indica: <ul style="list-style-type: none"> (i) ciascun periodo decorrente dal giorno successivo (incluso) alla Data di Approvazione e fino al quindicesimo Giorno Lavorativo (incluso) successivo alla Data di Approvazione; (ii) in caso di ammissione alla negoziazione sull'MTA, il periodo decorrente dal sessantunesimo giorno (incluso) (la "Data di Riferimento") successivo all'inizio delle negoziazioni nell'MTA e fino al quindicesimo Giorno di Borsa Aperta (come in seguito definito) (incluso) successivo alla Data di Riferimento; (iii) in caso di promozione di un'Offerta Pubblica, il periodo necessario per consentire a ciascun Obbligazionista di essere messo in condizione di aderire a tale Offerta Pubblica ai sensi del Paragrafo 13.1 del Regolamento; (iv) il periodo decorrente dal trentesimo Giorno di Borsa Aperta

precedente la, e sino al quindicesimo Giorno di Borsa Aperta precedente la, Data di Scadenza, estremi inclusi, (il "**Periodo di Conversione a Scadenza**"); e

(v) ciascun periodo di 15 Giorni di Borsa Aperta che potrà essere di volta in volta fissato a discrezione dell'Emittente a partire dalla Data di Emissione e sino al 1° ottobre 2018 (il "**Periodo di Conversione Discrezionale**").

Periodo di Godimento	Il periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza del Prestito.
Periodo di Interessi	Si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) e la successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), fermo restando che laddove una Data di Pagamento degli Interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi (<i>Following Business Day Convention – unadjusted</i>).
Prestito o Prestito Obbligazionario	Il prestito obbligazionario convertibile denominato " <i>Sacom S.p.A. 2013-2018 Obbligazioni Convertibili</i> " di massimi nominali Euro 20.000.000,00, costituito da n. 4.000 Obbligazioni Convertibili.
Rappresentante Comune	Indica il rappresentante comune degli Obbligazionisti nominato dall'assemblea degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2415 del Codice Civile.
Regolamento o Regolamento del Prestito	Il regolamento recante la disciplina delle Obbligazioni Convertibili allegato al presente Documento di Ammissione.
Regolamento AIM	Regolamento Emittenti AIM, approvato dal consiglio di amministrazione di Borsa Italiana e in vigore dal 29 luglio 2013.
Regolamento Emittenti	Regolamento CONSOB n. 11971 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.
Sacom, l'Emittente o la Società	Sacom S.p.A. con sede in Larino, Strada Statale 87, km 204, 86035, Larino (CB), con un capitale sociale pari a Euro 3.945.250,00, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Campobasso n. 00404650707, iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo CB-69519.
Sistema Monte Titoli	Il sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli.

Sistema Target	Si intende ogni giorno nel quale il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo.
Società Controllata	Si intende qualunque società sottoposta al controllo dell'Emittente ai sensi dell'art. 93 del TUF.
Società Controllate Rilevanti	Le Società Controllate il cui patrimonio netto rappresenti al momento del rilascio della Garanzia (come in seguito definita) almeno il 20% (venti per cento) del patrimonio netto dell'Emittente prendendo a riferimento il patrimonio netto come indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dalla Società e dalla Società Controllata Rilevante durante il Periodo di Godimento.
Statuto Sociale o Statuto	Lo statuto sociale dell'Emittente vigente alla Data del Documento di Ammissione.
Testo Unico o TUF	Il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato.
Testo Unico delle Imposte su Redditi o TUIR	Testo Unico Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato e integrato.
Valore Nominale Residuo	Indica il valore nominale residuo delle Obbligazioni successivamente a ciascuna data di rimborso parziale prevista da Regolamento e descritte nel Paragrafo 2.1 del presente Documento di Ammissione e nella tabella riepilogativa a detto Paragrafo.

CAPITOLO I - FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente e al Gruppo ad esso facente capo, al settore di attività in cui operano, nonché agli strumenti finanziari offerti.

Maggiori informazioni in relazione all'Emittente e al settore in cui opera e ai rischi connessi agli stessi possono essere reperite nel documento di ammissione relativo all'ammissione alla negoziazione delle Azioni dell'Emittente presso l'AIM Italia, avvenuta il 22 aprile 2013, pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.grupposacom.com).

L'investimento nelle Obbligazioni Convertibili presenta i rischi propri di un investimento in titoli obbligazionari convertibili.

Le Obbligazioni Convertibili potranno essere convertite in Azioni di Compendio nei termini precisati nel Regolamento. Le Azioni di Compendio avranno le stesse caratteristiche delle Azioni già in circolazione alla data della loro emissione e presenteranno quindi gli elementi di rischio propri di un investimento in azioni della medesima natura ammesse alla negoziazione presso sistemi multilaterali di negoziazione o presso l'MTA, a seconda del mercato in cui saranno negoziate le Azioni.

Inoltre, si invitano i sottoscrittori delle Obbligazioni a prestare una particolare attenzione alle informazioni che saranno pubblicate dall'Emittente sul proprio sito internet (www.grupposacom.com) relativamente al Prestito Obbligazionario ed, in particolare, con riguardo alle modalità di rimborso del Prestito, ai Periodi di Conversione e al Rapporto di Conversione applicabile a ciascun periodo.

Per valutare se le Obbligazioni Convertibili, che sono caratterizzate da alcuni elementi di complessità, siano compatibili con il proprio profilo di rischio, gli investitori sono invitati, tra l'altro, a tener conto che:

- il Diritto di Conversione delle Obbligazioni Convertibili potrà essere esercitato volontariamente dagli Obbligazionisti solo in ciascun periodo decorrente dal giorno successivo (incluso) alla Data di Approvazione e fino al 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo (incluso) successivo alla Data di Approvazione;
- in caso di esercizio del Diritto di Conversione, le Azioni dell'Emittente presentano i rischi tipici di un investimento in titoli azionari quotati su un sistema multilaterale di negoziazione, per i quali potrebbero insorgere difficoltà di disinvestimento. Pertanto, ove l'Obbligazionista intendesse vendere le Azioni, potrebbe non riuscire a vendere tali Azioni in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate contropartite e/o il ricavato di tale vendita potrebbe risultare inferiore rispetto al valore dell'investimento originariamente effettuato;
- le Obbligazioni Convertibili non hanno *rating*.

1.1 RISCHI CONNESSI ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

- 1.1.1** Le Obbligazioni Convertibili costituiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell'Emittente e sono considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con le altre obbligazioni non privilegiate presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione per le obbligazioni che siano privilegiate sulla base di disposizioni generali e inderogabili di legge.
- 1.1.2** Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi delle Obbligazioni sono assistiti da una garanzia fideiussoria rilasciata da Mocas, quale socio di maggioranza dell'Emittente. (v. Paragrafo 2.8.39 e ss. del Documento di Ammissione)
- 1.1.3** Pertanto, il buon esito dei pagamenti dovuti in base a tali obbligazioni (pagamento degli interessi e eventuale rimborso del capitale) non è assistito da garanzie ulteriori oltre al patrimonio dell'Emittente e alla garanzia rilasciata da Mocas, sicché l'investitore, sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni, diventa un finanziatore dell'Emittente assumendo il rischio che l'Emittente e Mocas divengano insolventi o comunque non siano in grado di adempiere le proprie obbligazioni di pagamento.
- 1.1.4** In particolare, la capacità della Società di generare flussi di cassa sufficienti a rimborsare i propri debiti, ivi incluso il Prestito, dipenderà da diversi fattori esogeni rispetto alla Società (es. fluttuazioni dei tassi d'interesse, condizioni dei mercati su cui opera il Gruppo, modifiche del quadro competitivo, mutamenti legislativi nei settori di rilievo).
- 1.1.5** Non vi sono certezze in merito al fatto che l'Emittente sia in grado, in futuro, di generare flussi di cassa in misura tale da poter rimborsare le proprie obbligazioni pecuniarie. Laddove la Società non fosse in grado, in futuro, di generare sufficienti flussi di cassa per far fronte al proprio indebitamento, incluso il Prestito, potrebbe essere necessario procedere a un rifinanziamento, totale o parziale, del debito ovvero assumere specifiche iniziative in tal senso. Non v'è, inoltre, certezza che un rifinanziamento del debito o che le iniziative assunte possano essere realizzati a condizioni tali e nei termini utili per poter far fronte all'indebitamento e, in particolare, al rimborso del Prestito.

1.2 RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI CONVERSIONE E VARIAZIONE DEL RAPPORTO DI CONVERSIONE

- 1.2.1** Le Obbligazioni sono convertibili in Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Conversione specificato nel Regolamento.
- 1.2.2** Il numero delle Azioni di Compendio attribuibili in caso di conversione di ciascuna Obbligazione dipende principalmente da variabili quali EBITDA, PFN e numero totale di Azioni in circolazione che potrebbero essere influenzati anche da eventi o circostanze che esulano dal controllo dell'Emittente.
- 1.2.3** Il Diritto di Conversione delle Obbligazioni Convertibili potrà essere esercitato volontariamente dagli Obbligazionisti durante ciascun Periodo di Conversione.
- 1.2.4** L'esercizio della facoltà di conversione delle Obbligazioni comporta gli elementi di rischio connessi ad ogni investimento in strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un sistema

multilaterale di negoziazione quale l'AIM Italia. Ai fini della valutazione dell'esercizio della facoltà di conversione, l'Obbligazionista, tra l'altro, dovrà considerare che:

- (i) il diritto di conversione delle Obbligazioni Convertibili è legato ad un prezzo minimo di conversione pari a Euro 9,70. Pertanto, non può essere fornita la garanzia che detto prezzo minimo di sottoscrizione possa effettivamente verificarsi e di conseguenza che il diritto di conversione possa effettivamente e convenientemente essere esercitato;
- (ii) il rapporto di conversione delle obbligazioni potrebbe subire variazioni al verificarsi delle ipotesi e nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del Regolamento; e
- (iii) le Azioni di Compendio - liquidabili tramite vendita sull'AIM Italia - saranno soggette a fluttuazioni del prezzo di mercato delle Azioni.

1.2.5 Non può esservi certezza che nel corso della durata del Prestito, il prezzo di mercato delle Azioni sia tale da rendere conveniente la conversione delle Obbligazioni Convertibili.

1.3 RISCHI CONNESSI ALLA NEGOZIAZIONE SULL'AIM ITALIA, ALLA LIQUIDITÀ DEI MERCATI E ALLA POSSIBILE VOLATILITÀ DEL PREZZO DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E DELLE AZIONI DI COMPENDIO

1.3.1 Si segnala che in data 23 dicembre 2013, Borsa Italiana ha disposto l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni Convertibili sull'AIM Italia. Ciò nonostante non vi è la certezza che si sviluppi un mercato liquido delle stesse. Sebbene le Obbligazioni Convertibili saranno scambiate sul mercato AIM Italia in negoziazione continua, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido per le Obbligazioni Convertibili, che, pertanto, potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, indipendentemente dall'andamento dell'Emittente, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggette a fluttuazioni, anche significative di prezzo.

1.3.2 Inoltre, a seguito dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, il prezzo di mercato delle Obbligazioni Convertibili potrebbe fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori ed eventi, alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi della Società. Tra tali fattori ed eventi si segnalano, tra gli altri: liquidità del mercato, differenze dei risultati operativi e finanziari effettivi rispetto a quelli previsti dagli investitori e dagli analisti, cambiamenti nelle previsioni e raccomandazioni degli analisti, cambiamenti nella situazione economica generale o delle condizioni di mercato e rilevanti oscillazioni del mercato.

1.3.3 Si invitano gli investitori a considerare che i prezzi di acquisto proposti in fase di mercato secondario potranno essere inferiori alle somme originariamente investite e che in tali ipotesi si potrebbe incorrere in perdite in conto capitale.

1.3.4 In generale, un investimento in strumenti finanziari negoziati sull'AIM Italia può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato a causa della minore liquidità rispetto ai titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

1.4 RISCHI CONNESSI ALLA CONVERSIONE IN AZIONI DELL'EMITTENTE

- 1.4.1** Si segnala che successivamente all'esercizio del Diritto di Conversione (come in seguito definito), le Azioni di Compendio saranno soggette a fluttuazioni del prezzo di mercato delle Azioni e, pertanto, non può essere fornita garanzia che il prezzo di mercato delle Azioni successivamente alla conversione delle Obbligazioni Convertibili risulti almeno uguale al Prezzo di Conversione delle Obbligazioni stesse. Si segnala, altresì, che il Prezzo di Conversione non è calcolato sulla base del prezzo di mercato delle Azioni, bensì sulla base di valori quali l'EBITDA (come in seguito definito) e la PFN (come in seguito definita) della Società risultanti dal più recente tra l'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci dell'Emittente e la relazione finanziaria semestrale approvata, che potrebbe determinare differenze significative tra il prezzo di mercato delle Azioni e il Prezzo di Conversione. Ove, pertanto, il possessore intendesse vendere Azioni di Compendio successivamente alla relativa data di consegna, il ricavato di tale vendita potrebbe non consentire il recupero integrale del valore nominale delle Obbligazioni Convertibili.
- 1.4.2** Il mantenimento in portafoglio delle Azioni di Compendio successivamente alla conversione comporta gli elementi di rischio connessi ad ogni investimento in azioni ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia o su un mercato regolamentato.

1.5 RISCHIO DI PREZZO

- 1.5.1** Qualora gli Obbligazionisti decidano di vendere le Obbligazioni Convertibili prima della scadenza, potrebbero ricavare un importo inferiore al valore nominale delle Obbligazioni Convertibili. Il valore di mercato delle Obbligazioni Convertibili subisce infatti l'influenza di diversi fattori, tra cui il numero delle Azioni in circolazione, il prezzo di mercato delle Azioni, la relativa volatilità, i parametri finanziari dell'Emittente (quali EBITDA e la PFN) e la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato. In particolare, un aumento dei tassi di interesse può comportare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni. Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni Convertibili anche al di sotto del valore nominale. Inoltre, questi fattori sono correlati tra loro in modo complesso ed è possibile che i loro effetti si controbilancino o si enfatizzino reciprocamente. Questo significa che nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni Convertibili prima della scadenza, potrebbe anche subire una perdita in conto capitale.

1.6 RISCHI CONNESSI ALL'ASSENZA DI RATING RELATIVO ALL'EMITTENTE ED AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

- 1.6.1** Alla data di pubblicazione del Documento di Ammissione né all'Emittente né al Prestito è stato assegnato un *rating*, né alla medesima data è previsto che tale *rating* venga assegnato. L'Emittente quindi non è stato, alla data del Documento di Ammissione, né è previsto che sarà, oggetto di una valutazione indipendente circa il merito di credito della stesso.
- 1.6.2** L'assenza di *rating* potrebbe avere l'effetto di rendere meno liquide le Obbligazioni Convertibili, nonché avere un impatto negativo sul prezzo di mercato delle stesse.

1.7 RISCHI CONNESSI AGLI IMPEGNI DEL EMITTENTE NELL'AMBITO DEL PRESTITO

1.7.1 Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente ha assunto l'impegno a non distribuire dividendi o riserve disponibili risultanti dal bilancio dell'Emittente approvato relativamente a ciascun esercizio sociale; a non concedere, e a far sì che le Società Controllate Rilevanti non concedano le Garanzie descritte al Paragrafo 2.6 del presente Documento di Ammissione e a utilizzare i proventi derivanti dalla sottoscrizione delle Obbligazioni per le finalità di cui ai punti da (i) a (iii) del Paragrafo 2.1 del Regolamento.

1.8 RISCHI CONNESSI ALL'ESIGIBILITÀ IMMEDIATA DELLE OBBLIGAZIONI IN CONSEGUENZA DI UNA CAUSA DI INADEMPIMENTO

1.8.1 Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, a prescindere dalla Data di Scadenza del Prestito, le Obbligazioni Convertibili diventeranno immediatamente esigibili e rimborsabili, al loro valore nominale, oltre agli eventuali interessi maturati, a richiesta di ciascun Obbligazionista qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- (i) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni; o
- (ii) sia disposta da parte di Borsa Italiana la revoca dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni, salvo il caso di revoca strumentale alla contestuale ammissione alla negoziazione sull'MTA (e, nel caso di ammissione alla negoziazione sull'MTA, la revoca dalla quotazione sull'MTA delle Azioni); o
- (iii) l'Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, versi in uno stato di crisi ovvero venga assoggettata a procedura concorsuali; o
- (iv) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal presente Regolamento, salvo che il Regolamento non sia modificato o adeguato con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti.

1.8.2 Nel caso in cui si verifichi una delle circostanze elencate nei punti da (i) a (iv), gli Obbligazionisti potrebbero considerare opportuno esigere l'immediato rimborso del capitale investito e del rateo di interessi maturato dalle Obbligazioni facendo venire meno la possibilità di convertire le Obbligazioni in Azioni di Compendio.

1.9 RISCHIO CONNESSO AL TRATTAMENTO FISCALE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

1.9.1 Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle Obbligazioni Convertibili (cfr. par. 2.18 del Documento di Ammissione), si rappresenta l'assenza di pronunce ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito al regime fiscale applicabile a tipologie di titoli con caratteristiche giuridiche ed economiche simili. In astratto, si potrebbe porre il dubbio sulla tassazione degli stessi con applicazione dell'imposta sostitutiva al 20% (in base alle disposizioni del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, di seguito il "D. Lgs. n. 239/1996") ovvero con ritenuta del 20% (qualora prevalessesse una qualificazione come "titoli atipici" ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n. 512/1983).

1.9.2 Con riferimento alle Obbligazioni Convertibili, ad avviso della Società, che non ha richiesto a tal fine alcuno specifico parere legale o fiscale, agli interessi, frutti e altri proventi rivenienti dalle Obbligazioni Convertibili si applica il regime previsto dal D. Lgs. n. 239/1996, con conseguente applicazione dell'imposta sostitutiva del 20%, qualificandosi le stesse come obbligazioni tipiche emesse ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile. La qualificazione civilistica come obbligazione tipica ha un duplice effetto: da un lato, consente di includere *ipso facto* le Obbligazioni Convertibili fra quei titoli che beneficiano del regime fiscale previsto dal D. Lgs. n. 239/1996 e dall'altro di escludere di per sé che alle stesse possa applicarsi il regime fiscale previsto per i "titoli atipici".

1.9.3 Infine, si rappresenta che, nella prassi ministeriale, si è in ogni caso esclusa la riconducibilità ai "titoli atipici" di quei titoli non obbligazionari che prevedono il rimborso integrale del capitale investito, l'indicazione di una scadenza, la corresponsione di proventi che non siano interamente parametrati ai risultati economici della società emittente e l'assenza di diritti corporativi, intesi come diritti di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

1.10 ESCLUSIONE DEI MERCATI NEI QUALI NON SIA CONSENTITA L'OFFERTA IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONI DELLE AUTORITÀ

Le Obbligazioni Convertibili non potranno essere offerte negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi altro paese nel quale tale offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (di seguito, gli "Altri Paesi"). Le Obbligazioni Convertibili e le Azioni di Compendio non sono state né saranno registrate ai sensi dell'United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte o comunque consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi.

CAPITOLO II - INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLE NEGOZIAZIONI

2.1 TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

2.1.1 Gli strumenti finanziari oggetto di ammissione alle negoziazioni sono massime n. 4.000 Obbligazioni Convertibili, del valore nominale di Euro 5.000,00 ciascuna (il "**Valore Nominale**"), in taglio non frazionabile, emesse da Sacom al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 5.000,00 per ogni Obbligazione Convertibile (il "**Prezzo di Emissione**"), convertibili in Azioni Sacom prive del valore nominale (le "**Azioni di Compendio**"), costituenti il prestito obbligazionario convertibile denominato "Sacom S.p.A. 2013-2018 Obbligazioni Convertibili" di massimi nominali Euro 20.000.000,00 (il "**Prestito Obbligazionario**"). Le Obbligazioni, nell'ambito del collocamento privato precedente la quotazione delle stesse su AIM Italia, sono state sottoscritte esclusivamente da investitori professionali.

2.1.2 Le Obbligazioni Convertibili sono identificate dal codice ISIN IT0004982119.

2.1.3 Le Obbligazioni Convertibili sono disciplinate dal Regolamento del Prestito pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.grupposacom.com) e allegato al presente Documento di Ammissione.

2.1.4 Le Obbligazioni conferiscono ai loro possessori, tra l'altro, il diritto:

- (i) al pagamento di una cedola di interessi per ciascun Periodo di Interessi. Le Obbligazioni Convertibili maturano, a partire dal 23 dicembre 2013, un interesse pari al tasso di interesse meglio descritto al successivo Paragrafo 2.9.3;
- (ii) al rimborso in denaro del 5% del Valore Nominale delle Obbligazioni, pari a Euro 250,00 per ciascuna Obbligazione, al 23 dicembre 2015;
- (iii) al rimborso in denaro del 5% del Valore Nominale delle Obbligazioni, pari a Euro 250,00 per ciascuna Obbligazione, al 23 dicembre 2016;
- (iv) al rimborso in denaro del 5% del Valore Nominale delle Obbligazioni, pari a Euro 250,00 per ciascuna Obbligazione, al 23 dicembre 2017;
- (v) al rimborso in denaro del 85% del Valore Nominale delle Obbligazioni pari a Euro 4.250,00 per ciascuna Obbligazione, al 22 dicembre 2018 (la "**Data di Scadenza del Prestito**"); e
- (vi) alla conversione delle Obbligazioni in Azioni di Compendio, in base al Rapporto di Conversione (come di seguito definito) illustrato nel successivo Paragrafo 2.8.3 e seguenti (cfr. con l'articolo 10 del Regolamento).

La tabella che segue riassume brevemente le date di rimborso del Prestito Obbligazionario ed il Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni successivamente a ciascuna data di rimborso anticipato.

<i>A partire dal</i>	<i>Fino al</i>	<i>Valore Nominale Residuo</i>
23 dicembre 2015 (inclusa)	23 dicembre 2016 (esclusa)	Euro 4.750,00
23 dicembre 2016 (inclusa)	23 dicembre 2017 (esclusa)	Euro 4.500,00
23 dicembre 2017 (inclusa)	22 dicembre 2018 (esclusa)	Euro 4.250,00

2.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI

2.2.1 Il Prestito Obbligazionario e il Regolamento sono regolati dalla legge italiana.

2.2.2 L'autorità giudiziaria competente per le controversie è, in via esclusiva, il Tribunale di Milano, fatta salva la competenza di diverse autorità giudiziarie ove inderogabilmente prevista dalla legge.

2.3 REGIME DI CIRCOLAZIONE

2.3.1 Le Obbligazioni Convertibili sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi di legge. Spafid S.p.A. è il soggetto incaricato della tenuta dei registri delle Obbligazioni Convertibili.

2.3.2 Conseguentemente, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti, la costituzione di vincoli, la conversione e il rimborso), nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I detentori, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli "Obbligazionisti" e ciascuno di essi l'"Obbligazionista") non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-quinquies e 83-sexies del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

2.4 VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

2.4.1 La valuta di emissione delle Obbligazioni è l'Euro.

2.5 RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI

2.5.1 Il ricavato delle Obbligazioni sottoscritte, dedotte le somme impiegate per il completamento dell'emissione e della quotazione delle Obbligazioni stesse presso l'AIM Italia, sarà, principalmente, destinato a:

- (i) riequilibrare le attuali posizioni di debito finanziario con l'obiettivo di ridurre i costi e alimentare il capitale circolante per favorire una pianificazione di cassa più lineare a supporto della ciclicità del settore di appartenenza;
- (ii) contribuire al rafforzamento patrimoniale e finanziario dell'Emittente; e a

- (iii) effettuare investimenti che mirano a realizzare una crescita per linee esterne tramite l'acquisizione di partecipazioni di controllo in società operanti nello stesso mercato o mercati affini a quelli dell'Emittente.

2.5.2 Inoltre, l'offerta persegue la finalità di favorire l'ampliamento della base azionaria mediante l'ingresso, all'atto della conversione delle Obbligazioni, di investitori professionali che hanno già appoggiato e condiviso la filosofia aziendale mettendo a disposizione, preventivamente, le proprie risorse finanziarie.

2.6 RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

2.6.1 Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell'Emittente, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge.

2.6.2 Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non concedere, e a far sì che le Società Controllate Rilevanti (come di seguito definite) non concedano, pegni, ipoteche o altre garanzie reali sui propri beni materiali ed immateriali, sui propri crediti, sulle proprie partecipazioni, né garanzie personali a favore di ulteriori emissioni da parte dell'Emittente o di Società Controllate di obbligazioni ex artt. 2410 e seguenti del Codice Civile o di altri strumenti partecipativi e/o titoli atipici seriali o di massa che prevedano obblighi di rimborso (le "Garanzie"), salvo che le medesime Garanzie nel medesimo grado siano concesse anche a favore del Prestito e fermo restando che potranno essere costituite in futuro e/o mantenute:

- (i) le eventuali Garanzie esistenti alla data di emissione del Prestito; e
- (ii) le Garanzie previste per legge (ma non per effetto di un'eventuale violazione).

2.6.3 L'Emittente, fuori dai casi elencati nei punti (i) e (ii) che precedono, sarà libero di concedere qualsiasi tipo di garanzia a favore di terzi nell'ambito dell'esercizio della propria attività d'impresa.

2.7 SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

2.7.1 Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte a partire dal Giorno Lavorativo successivo all'avvenuta iscrizione della Delibera di Aumento di Capitale nel competente Registro delle Imprese e sino al 22 dicembre 2013 (il "**Primo Periodo di Sottoscrizione**").

2.7.2 In caso di mancata sottoscrizione dell'intero Prestito entro il 20 dicembre 2013, le Obbligazioni non sottoscritte potranno essere sottoscritte a partire dal 7 gennaio 2014 e sino al 14 luglio 2014 (il "**Secondo Periodo di Sottoscrizione**").

2.7.3 La domanda di sottoscrizione delle Obbligazioni potrà essere effettuata a mezzo di apposita comunicazione di sottoscrizione, da compilare e consegnare o recapitare con raccomandata con avviso di ricevimento da parte di ciascun richiedente direttamente presso la sede legale dell'Emittente, in Strada statale 87, km 204, 86035, Larino (CB), Italia o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sacomspa@legalmail.it.

2.7.4 La sottoscrizione delle Obbligazioni si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore della

Società del:

- (i) Prezzo di Emissione da effettuarsi con valuta alla Data di Emissione con riferimento alle Obbligazioni sottoscritte durante il Primo Periodo di Sottoscrizione; e
- (ii) Prezzo di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo interessi maturato fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa) relativo alla cedola semestrale in corso di maturazione per le Obbligazioni sottoscritte durante il Secondo Periodo di Sottoscrizione.

2.8 DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

2.8.1 Le Obbligazioni Convertibili incorporano, in particolare, i seguenti diritti ed hanno le seguenti caratteristiche:

Diritto di Conversione (cfr. art. 10 del Regolamento del Prestito)

2.8.2 Ciascun Obbligazionista avrà il diritto di convertire tutto o parte delle Obbligazioni detenute ovvero del Valore Nominale Residuo delle stesse in Azioni di Compendio (il "**Diritto di Conversione**") durante i Periodi di Conversione secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento e in seguito brevemente descritti.

2.8.3 Durante ciascun Periodo di Conversione gli Obbligazionisti avranno diritto di convertire tutto o parte delle Obbligazioni possedute ovvero del Valore Nominale Residuo delle stesse in un numero di Azioni di Compendio da determinarsi applicando la seguente formula di calcolo del rapporto di conversione (il "**Rapporto di Conversione**" o "**RC**"):

$$\text{RC} = \frac{5.000,00 + \text{IM}}{\text{PC}}$$
$$\text{PC} = \frac{5,5 * \text{EBITDA} - \text{PFN}}{\text{NA}}$$

dove:

PC o **Prezzo di Conversione**: indica il prezzo di conversione delle Obbligazioni;

IM o **Interessi Maturati**: indica il rateo degli interessi in corso di maturazione fino alla Data di Conversione;

EBITDA: indica *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization* come

inteso dalla prassi; e

PFN: indica la posizione finanziaria netta da intendersi come la somma algebrica tra le partite di debito finanziario oneroso verso banche e verso terzi, i debiti per leasing, le obbligazioni convertibili e non, e la liquidità di cassa (intesa come disponibilità liquide e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni).

NA: indica il numero delle Azioni in circolazione al momento della comunicazione del Rapporto di Conversione da parte dell'Emittente ai sensi del Regolamento. Detta comunicazione, che avrà a oggetto il Rapporto di Conversione applicabile allo specifico Periodo di Conversione, verrà effettuata presso il sito internet della Società il giorno precedente alla data di inizio di ciascun Periodo di Conversione.

2.8.4 Con riferimento ai Periodi di Conversioni successivi all'approvazione dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, i dati relativi all'EBITDA e alla PFN faranno riferimento ai dati estratti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e certificato di Sacom.

Con riferimento ai Periodi di Conversione relativi all'ammissione alla negoziazione sull'MTA e/o alla pubblicazione dell'Offerta Pubblica e/o al Periodo di Conversione Discrezionale e/o al Periodo di Conversione a Scadenza i dati relativi all'EBITDA e alla PFN faranno riferimento ai dati tratti dalla più recente tra (i) l'ultimo bilancio di esercizio approvato e certificato disponibile ovvero (ii) l'ultima relazione finanziaria semestrale approvata disponibile.

2.8.5 Senza pregiudizio al diritto degli Obbligazionisti a convertire le Obbligazioni durante ciascun Periodo di Conversione, qualora il Prezzo di Conversione risultante dall'applicazione della formula di cui sopra dovesse risultare inferiore ad Euro 9,70, la conversione di ciascuna Obbligazione dovrà avvenire per un Prezzo di Conversione pari ad Euro 9,70.

2.8.6 In tutti i casi di esercizio del Diritto di Conversione troverà applicazione quanto segue:

- (i) la conversione di ciascuna Obbligazione non potrà comportare l'emissione di un numero di Azioni di Compendio superiore a n. 515; e
- (ii) la conversione dell'intero Prestito Obbligazionario non potrà comportare l'emissione di un numero di Azioni di Compendio superiore a n. 2.061.855.

I limiti di cui ai punti (i) e (ii) sopra non tengono in considerazione il completamento delle operazioni sul capitale descritte al Paragrafo 2.8.25 e ss e all'articolo 12 del Regolamento ovvero dell'incidenza degli Interessi Maturati che potrebbero determinare la necessità di procedere ad un aggiustamento del numero massimo delle Azioni di Compendio necessarie per la conversione di ciascuna Obbligazione ovvero dell'intero Prestito.

2.8.7 Entro il giorno precedente alla data di inizio di ciascun Periodo di Conversione l'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti, secondo le modalità di cui al Paragrafo 23.2 del regolamento, il Rapporto di Conversione applicabile allo specifico Periodo di Conversione. Con riferimento al Periodo di Conversione Discrezionale, l'Emittente, comunicherà agli

Obbligazionisti l'inizio del Periodo di Conversione Discrezionale almeno 5 Giorni di Borsa Aperta prima, con le stesse modalità di cui sopra.

- 2.8.8** Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato mediante presentazione di apposita richiesta, conforme al modello reso disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.groupsacom.com), (la “**Domanda di Conversione**”) all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo nell'ambito dell'applicabile Periodo di Conversione. La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione.
- 2.8.9** Le Obbligazioni oggetto della Domanda di Conversione saranno annullate dall'Emittente e l'Obbligazionista non potrà più disporre a partire dalla data di presentazione di detta domanda.
- 2.8.10** A pena di inefficacia della Domanda di Conversione, in sede di presentazione della Domanda di Conversione stessa, gli Obbligazionisti dovranno fornire le seguenti dichiarazioni e garanzie:
- essere a piena conoscenza del fatto che le Azioni di Compendio oggetto di consegna in occasione della conversione non sono state registrate ai sensi del Securities Act 1933 e successive modificazioni (il “**Securities Act**”);
 - non essere una U.S. Person ai sensi della Regulation S del Securities Act.
- 2.8.11** Qualora l'ultima data disponibile per l'esercizio del Diritto di Conversione non fosse un Giorno Lavorativo, il periodo per l'esercizio del Diritto di Conversione degli Obbligazionisti terminerà nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
- 2.8.12** Le Azioni di Compendio da emettersi fino a un massimo di numero 2.061.855 azioni ordinarie, di cui alla delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 novembre 2013, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse.
- 2.8.13** Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno negoziate presso l'AIM Italia o l'MTA, a seconda del mercato in cui le Azioni saranno negoziate. Alla Data di Conversione (come in seguito definita), le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle altre Azioni trattate nell'AIM Italia ovvero MTA, nel caso in cui le Azioni dell'Emittente siano ammesse alle negoziazioni presso tale mercato e saranno, pertanto, munite delle medesime cedole in corso a tale data.
- 2.8.14** 10.11 Eccezione fatta per le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro di cui ai successivi Paragrafi 2.8.23 e 2.8.24 connessi al Periodo di Conversione a Scadenza, che saranno messi a disposizione degli aventi diritto - senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista -, per il tramite di Monte Titoli, alla Data della Scadenza del Prestito, le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 11 connessi agli altri Periodi di Conversione saranno messi a disposizione degli aventi diritto - senza aggravio di spese e commissioni per

l'Obbligazionista -, per il tramite di Monte Titoli, entro il decimo Giorno di Borsa Aperta del mese di calendario successivo a quello della chiusura di ciascun Periodo di Conversione (ciascuna, una "Data di Conversione").

- 2.8.15 Successivamente all'invio della Domanda di Conversione, l'Obbligazionista non potrà più disporre delle Obbligazioni cui tale Domanda di Conversione si riferisce.

Diritto di Conversione successivamente all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017

- 2.8.16 In caso di esercizio del diritto di conversione nei Periodi di Conversione che iniziano successivamente all'approvazione dei bilanci di esercizio dell'Emittente al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, il Rapporto di Conversione verrà calcolato facendo riferimento all'EBITDA e alla PFN risultanti, rispettivamente, dai bilanci di esercizio al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 così come approvati dall'assemblea dei soci dell'Emittente.

Diritto di Conversione in caso di IPO o di Offerta Pubblica

- 2.8.17 In caso di esercizio del diritto di conversione successivamente all'IPO o alla pubblicazione della decisione ovvero del sorgere dell'obbligo di promuovere un'Offerta Pubblica, il Rapporto di Conversione verrà calcolato facendo riferimento all'EBITDA e alla PFN risultanti dalla più recente tra (i) l'ultimo bilancio di esercizio approvato e certificato disponibile ovvero (ii) l'ultima relazione finanziaria semestrale approvata e certificata disponibile.
- 2.8.18 La durata del Periodo di Conversione susseguente la promozione di un'Offerta Pubblica sarà tale da consentire agli Obbligazionisti di aderire a detta offerta.

Periodo di Conversione Discrezionale

- 2.8.19 L'Emittente avrà il diritto di fissare, a sua piena ed esclusiva discrezione, ulteriori periodi di conversione delle Obbligazioni nel corso della durata del Prestito Obbligazionario. Ciascun Periodo di Conversione Discrezionale dovrà avere una durata minima di 15 Giorni di Borsa Aperta e l'Emittente ne dovrà dare adeguata comunicazione sul proprio sito internet almeno 5 Giorni di Borsa Aperta prima dell'inizio di ciascun Periodo di Conversione Discrezionale.
- 2.8.20 Con riferimento ai Periodi di Conversione Discrezionale i dati relativi all'EBITDA e alla PFN faranno riferimento ai dati tratti dalla più recente tra (i) l'ultimo bilancio di esercizio approvato e certificato disponibile ovvero (ii) l'ultima relazione finanziaria semestrale approvata e certificata disponibile.
- 2.8.21 Tutti gli Obbligazionisti potranno avvalersi del Periodo di Conversione Discrezionale fissato dall'Emittente e quest'ultimo avrà l'obbligo di garantire a ciascun Obbligazionista uguali diritti di adesione a detto periodo.

Periodo di Conversione a Scadenza

- 2.8.22 Da ultimo, gli Obbligazionisti avranno il diritto di convertire le Obbligazioni durante il

Periodo di Conversione a Scadenza. Detto periodo inizia dal trentesimo Giorno di Borsa Aperta (inclusa) precedente la Data di Scadenza del Prestito e sino al quindicesimo Giorno di Borsa Aperta (incluso) precedente la Data di scadenza del Prestito.

Frazioni

- 2.8.23** Qualora, in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Conversione da parte degli Obbligazione di cui al Paragrafo 2.8.2 e ss sopra, all'Obbligazionista spetti un numero non intero di Azioni di Compendio, l'Emittente procederà alla consegna di un numero intero di Azioni di Compendio arrotondato per difetto e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria moltiplicata per i Prezzo di Conversione descritto al Paragrafo 2.8.3 sopra.
- 2.8.24** Nel caso in cui i Diritti di Conversione relativi a più di una Obbligazione siano esercitati dall'Obbligazionista nello stesso momento, così da comportare la necessità di registrare allo stesso nome le Azioni di Compendio da consegnarsi, il numero di Azioni di Compendio sarà calcolato sulla base del valore nominale complessivo di tali Obbligazioni oggetto di conversione e arrotondato per difetto al primo numero intero di Azioni di Compendio.

Operazioni sul capitale (cfr. art. 12 del Regolamento del Prestito)

- 2.8.25** Qualora un'operazione sul capitale dell'Emittente sia eseguita nell'ambito di un Periodo di Conversione, sarà rettificato il Rapporto di Conversione e il numero delle Azioni di Compendio da attribuire per tener conto di tale operazione straordinaria sul capitale secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Il Rapporto di Conversione così rettificato sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente in conformità con il Regolamento del Prestito.
- 2.8.26** Qualora, durante il Periodo di Godimento, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell'Emittente, il Rapporto di Conversione indicato all'articolo 10 del Regolamento e descritto nei Paragrafi 2.8.2 e ss del presente Documento di Ammissione sarà rettificato dall'Emittente, che comunicherà, con le modalità di cui al Paragrafo 23.2 del Regolamento, il nuovo Rapporto di Conversione che risulterà in conformità con quanto segue.
- 2.8.27** In particolare, il Rapporto di Conversione verrà aggiustato:
- (i) nelle ipotesi in cui l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di warrant su Azioni ovvero di altri strumenti similari, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche agli Obbligazionisti, sulla base del Rapporto di Conversione;
 - (ii) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve, che comportino emissione di Azioni, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione, in essere al momento immediatamente precedente l'emissione in questione, per il valore derivante dal rapporto tra il numero di Azioni in circolazione,

immediatamente dopo l'emissione in questione, e il numero di Azioni in circolazione immediatamente prima dell'emissione in questione. Tale aggiustamento sarà efficace alla data di emissione delle Azioni in questione;

- (iii) nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle Azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato proporzionalmente con conseguente aumento o diminuzione delle numero delle Azioni di Compendio; e
- (iv) nelle ipotesi di fusione dell'Emittente in o con altra società per azioni (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), in deroga all'art. 2503-*bis*, comma 2, del Codice Civile, ad ogni Obbligazione sarà riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate in relazione ad ogni Obbligazione, sulla base del relativo Rapporto di Conversione, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione.

Gli Obbligazionisti prendono atto che il preavviso di 90 giorni stabilito per la conversione delle obbligazioni convertibili previste dall'art. 2503-*bis*, comma 2, del Codice Civile è derogabile dall'Emittente purché:

- a) sia concesso agli Obbligazionisti almeno un mese rispettivamente dal deposito o dalla pubblicazione dell'avviso per richiedere la conversione; e
- b) sia assicurata l'emissione delle Azioni di Compendio in tempo utile per la partecipazione alle Assemblee della Società in relazione alle quali è prevista la facoltà di conversione anticipata.

2.8.28 In caso di compimento da parte dell'Emittente di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

2.8.29 Ove, nei casi di cui ai Paragrafi 2.8.25 e 2.8.26 sopra, gli Obbligazionisti non ritenessero equo il Rapporto di Conversione rettificato dall'Emittente per tener conto delle operazioni sul capitale poste in essere, potranno rivolgersi al giudice affinché nomini un consulente finanziario indipendente ai sensi dell'art. 1349 del Codice Civile. Salvo il caso di errore manifesto, l'aggiustamento sarà effettuato sulla base del parere scritto di tale consulente finanziario indipendente nominato dal tribunale.

2.8.30 Qualora un aggiustamento al Rapporto di Conversione richieda che l'Emittente modifichi il numero di, o emetta, Azioni di Compendio ulteriori, l'Emittente potrà in essere tutte le attività societarie, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, necessarie ad assicurare che il numero delle Azioni di Compendio da emettere al momento dell'esercizio di un Diritto di Conversione venga aumentato in modo che il titolare di ciascuna Obbligazione in circolazione abbia il diritto (nel corso del periodo in cui tale Obbligazione può essere convertita) di convertire tale Obbligazione in Azioni sulla base del Rapporto di Conversione

rettificato.

- 2.8.31** Qualora, nonostante l'Emittente abbia a tal fine compiuto tutto quanto possibile, non possano emettersi le Azioni di Compendio aggiuntive, l'Emittente potrà, a suo insindacabile giudizio, trasferire agli Obbligazionisti Azioni proprie in numero pari alle Azioni di Compendio aggiuntive ovvero corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in occasione della conversione, il Corrispettivo in Denaro delle Azioni di Compendio aggiuntive che sarebbero state emesse sulla base del Rapporto di Conversione come modificato. Tale pagamento dovrà essere effettuato il quindicesimo Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Conversione.
- 2.8.32** Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni aggiustamento del Rapporto di Conversione, ai sensi del presente articolo, qualora il Rapporto di Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,001, lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,001 più vicino.
- 2.8.33** Qualora la Data di Conversione in relazione alla conversione delle Obbligazioni cada successivamente rispetto al verificarsi di un evento che determina uno degli aggiustamenti di cui al Paragrafo 2.8.25 e ss, ma prima che tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'AIM Italia o MTA, a seconda del mercato in cui il titolo viene negoziato, l'Emittente emetterà le Azioni di Compendio aggiuntive entro il decimo Giorno di Borsa Aperta successivo al giorno in cui tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'AIM Italia o MTA, a seconda del mercato in cui il titolo viene negoziato.
- 2.8.34** Si precisa inoltre che il Rapporto di Conversione non sarà oggetto di aggiustamento nelle seguenti ipotesi:
- (v) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile ovvero emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di warrant su Azioni ovvero di altri strumenti similari offerti in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi del medesimo art. 2441 del Codice Civile;
 - (vi) aumento gratuito del capitale senza emissioni di nuove Azioni;
 - (vii) esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant emessi dall'Emittente, denominati "Warrant Sacom 2013 - 2016", deliberato dall'assemblea dei soci dell'Emittente in data 21 marzo 2013;
 - (viii) incentivi azionari per amministratori, dipendenti o ex-dipendenti anche mediante *stock option*;
 - (ix) incorporazione di altra società nell'Emittente; e
 - (x) scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria.

Rimborso anticipato obbligatorio (cfr. art. 15 del Regolamento del Prestito)

2.8.35 Qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- (xi) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni di calendario dall'apposita comunicazione da inviarsi da parte del Rappresentante Comune;
- (xii) sia disposta da parte di Borsa Italiana la revoca dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni, salvo il caso di revoca ai fini del deposito della domanda di ammissione alla negoziazione sull'MTA (e, nel caso di ammissione alla negoziazione sull'MTA, la revoca dalla quotazione sull'MTA delle Azioni);
- (xiii) l'Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, versi in uno stato di crisi ovvero venga assoggettata a procedura concorsuali; o
- (xiv) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal Regolamento, salvo che il Regolamento non sia modificato o adeguato con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti;

ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta da parte dell'Emittente (il "**Rimborso Anticipato**"), corrispondente al Prezzo di Emissione sommato agli interessi maturati sino alla data effettiva del Rimborso Anticipato, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di Rimborso Anticipato formulata dall'Obbligazionista (la "**Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio**"). Tuttavia, ciascun Obbligazionista avrà il diritto di ritirare la richiesta di Rimborso Anticipato ovvero di rinunciarvi con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio.

2.8.36 Il diritto di cui al Paragrafo che precede non pregiudica eventuali ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dal Rappresentante Comune anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti.

2.8.37 Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

Rimborso delle Obbligazioni Convertibili a scadenza (cfr. art. 14 del Regolamento del Prestito)

2.8.38 Fatto salvo quanto previsto per i casi di rimborso anticipato obbligatorio descritto al Paragrafo 2.8.34 e ss sopra del presente Documento di Ammissione, al 22 dicembre 2018 (al fine dell'individuazione della data di rimborso, la "**Data di Rimborso**") le Obbligazioni non convertite ancora in circolazione (le "**Obbligazioni non Convertite**") saranno rimborsate dall'Emittente per un importo pari al Valore Nominale Residuo delle stesse e cioè all'85% del Valore Nominale, mediante versamento in un'unica soluzione di una somma in denaro pari all'85% del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione non Convertita maggiorata degli interessi maturati sino alla Data della Scadenza del Prestito. Il rimborso avverrà senza

aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

2.8.39 Qualora la Data di Rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

Garanzie

2.8.40 Le Obbligazioni sono assistite da una garanzia fideiussoria rilasciata ai sensi dell'art. 1936 e ss del Codice Civile (la "Fideiussione") a favore degli Obbligazionisti da Mocas, socio di maggioranza dell'Emittente, (il "**Garante**"). Gli Obbligazionisti avranno il diritto di avvalersi della Fideiussione con le modalità e i limiti stabiliti dalla Fideiussione stessa allegata al presente Documento di Ammissione e pubblicata sul sito internet dell'Emittente.

2.8.41 Il Garante con la Fideiussione garantisce a ciascun Obbligazionista il pagamento dell'Importo Garantito (come in seguito definito) nel caso in cui Sacom venga meno all'obbligo di rimborsare le Obbligazioni alla Data di Rimborso Anticipato, alla Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio ovvero alla Data di Scadenza del Prestito (ciascuna di esse, una "**Data Rilevante**" e, congiuntamente, le "**Date Rilevanti**"). In particolare, in caso di mancato rimborso del capitale da parte di Sacom in ciascuna Data Rilevante e/o in caso di mancato pagamento degli interessi maturati a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, ciascun Obbligazionista avrà il diritto di domandare al Garante il rimborso della differenza, arrotondata al centesimo di Euro inferiore, tra il valore nominale delle Obbligazioni detenute e del capitale rimborsato dall'Emittente, arrotondato per difetto al valore nominale di un'Obbligazione o di un multiplo di esso, (le "**Obbligazioni Rimborsate**") maggiorato unicamente del rateo degli interessi dell'ultima cedola semestrale non pagata e della cedola semestrale in corso di maturazione fino alla data del rimborso relativamente alle Obbligazioni Rimborsate.

2.8.42 Le Obbligazioni Rimborsate saranno cancellate e cesseranno di produrre interessi, mentre le Obbligazioni corrispondenti all'importo versato dal Garante al Garantito ai sensi della Garanzia (le "**Obbligazioni Non Rimborsate**") saranno trasferite al Garante insieme al rateo degli interessi della cedola semestrale in corso di maturazione entro 5 giorni da ciascuna Data Rilevante.

2.8.43 L'intervento del Garante è comunque subordinato ad una richiesta dell'Obbligazionista che dovrà essere recapitata al Garante mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni dalla Data Rilevante o dalla Data di Pagamento di Interessi (la "**Data di Recapito**") relativamente alle quali si è verificato l'inadempimento di Sacom, rimanendo inteso tra le parti che ove la domanda venisse recapitata oltre il detto termine, il Garantito non avrà diritto a rimborso degli interessi maturati dalla Data di Recapito sino alla data di effettivo ricevimento della Domanda da parte del Garante.

2.8.44 Il Garante verserà l'importo garantito entro il decimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento della domanda di rimborso da parte di ciascun Obbligazionista nel conto corrente specificato dal Garantito nella domanda stessa.

2.8.45 La garanzia è disponibile presso il sito internet dell'Emittente.

2.9 DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE

2.9.1 Data di godimento e di scadenza degli interessi

Il Prestito Obbligazionario decorre dal 23 dicembre 2013 indipendentemente da quanto sia stato sottoscritto.

Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata il 23 giugno ed il 23 dicembre di ogni anno (ciascuna, la "**Data di Pagamento degli Interessi**"); l'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.

Qualora la Data di Pagamento degli Interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.

2.9.2 Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di cessazione il godimento dell'Obbligazione.

2.9.3 Descrizione del calcolo degli interessi

A decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e fino alla Data di Scadenza del Prestito, le Obbligazioni fruttano un interesse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo (il "**Tasso di Interesse Nominale**") del:

- (a) 7,5% (sette virgola cinque per cento) del valore nominale dalla Data di Godimento del Prestito (i.e. 23 dicembre 2013) (inclusa) e sino alla data del secondo anniversario della Data di Godimento del Prestito (i.e. 23 dicembre 2015) (esclusa);
e
- (b) 9% (nove per cento) del valore nominale dalla data del secondo anniversario della Data di Godimento del Prestito (i.e. 23 dicembre 2015) (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (i.e. 22 dicembre 2018) (esclusa).

L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 5.000,00, per il Tasso di Interesse Nominale applicabile. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi di godimento nel relativo periodo semestrale di interessi su numero di giorni compresi nel semestre secondo la convenzione Actual/Actual, come intesa nella prassi di mercato.

Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla data in cui si verificherà, nel tempo, il primo dei seguenti eventi:

- (a) ciascuna Data di Rimborso Anticipato, nei limiti del rimborso effettuato in ciascuna di dette date;
- (b) Data di Scadenza del Prestito (inclusa);
- (c) Data di Conversione (inclusa) in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di conversione; e
- (d) data di richiesta di Rimborso Anticipato richiesto dall'Obbligazionista (inclusa).

Nei casi di rimborso anticipato, totale o parziale, o in caso di conversione, le Obbligazioni rimborsate o convertite cesseranno di produrre interessi dalla data del loro rimborso o della loro conversione.

2.10 AGENTE PER IL CALCOLO E AGENTE DI CONVERSIONE

2.10.1. Le funzioni dell'agente per il calcolo e di agente per la conversione saranno svolte da Pairstech. In caso di revoca di uno o entrambi gli incarichi a Pairstech e conferimento a un altro soggetto, l'Emittente ne darà pronta comunicazione con le modalità previste ai sensi del Regolamento

2.10.2. L'agente per il calcolo e l'agente per la conversione agiranno in modo autonomo e con indipendenza di giudizio, e non avranno alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni commessi in buona fede nei suoi calcoli e nelle sue determinazioni come previsto nel Regolamento, fatta eccezione che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da sua mancanza grave, negligenza grave o mala fede. I calcoli e le determinazioni dell'agente per il calcolo o dell'agente per la conversione saranno effettuati secondo il Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli Obbligazionisti.

2.11 DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO

2.11.1. La durata del Prestito Obbligazionario è di cinque anni a decorrere dal 23 dicembre 2013, indipendentemente da quanto sia stato sottoscritto, con scadenza, quindi, al 22 dicembre 2018 (la "**Data di Scadenza del Prestito**"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni Convertibili cessi prima della Data di Scadenza.

2.11.2. Fatto salvo l'esercizio del diritto di conversione delle Obbligazioni Convertibili e le ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio non è prevista la facoltà di rimborso anticipato su richiesta dei possessori delle Obbligazioni Convertibili o dell'Emittente.

2.11.3. Il pagamento del capitale e di qualsivoglia altro importo dovuto agli Obbligazionisti ai sensi del Regolamento sarà effettuato in Euro, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I pagamenti avranno luogo per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del Regolamento, all'Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

2.11.4. Il pagamento del capitale e delle altre somme eventualmente dovute agli Obbligazionisti sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa saranno addebitate agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

2.11.5. Nel caso in cui la data di pagamento del capitale e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo e gli Obbligazionisti non avranno diritto a percepire ulteriori interessi (impliciti) o altre somme in conseguenza di tale pagamento posticipato.

2.12 IMPEGNI DEL EMITTENTE

2.12.1. Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario l'Emittente ha assunto i seguenti impegni:

(i) Limiti alla Distribuzione dei Dividendi

L'Emittente ha assunto l'impegno a non distribuire dividendi o riserve disponibili risultanti dal bilancio dell'Emittente approvato relativamente a ciascun esercizio sociale.

(ii) Negative Pledge

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non concedere, e a far sì che le Società Controllate Rilevanti non concedano le Garanzie descritte al Paragrafo 2.6 del presente Documento di Ammissione.

(iii) Impiego dei Proventi

Inoltre, l'Emittente si impegna ad utilizzare i proventi derivanti dalla sottoscrizione delle Obbligazioni per le finalità di cui ai punti da (i) a (iii) del Paragrafo 2.1 del presente Regolamento.

2.13 INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

2.13.1. L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso l'AIM Italia.

2.13.2. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sull'AIM Italia, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento AIM.

2.14 RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

2.14.1. Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del Codice Civile.

2.14.2. L'assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (i) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il

“**Rappresentante Comune**”), fermo restando quanto infra precisato;

- (ii) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (iii) sulla proposta di concordato;
- (iv) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (v) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

2.14.3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti è tenuto a cura del Rappresentante Comune.

2.14.4. L'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

2.14.5. Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

2.14.6. Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile.

2.14.7. Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 2417 del Codice Civile.

2.14.8. Il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.

2.15 DELIBERE, AUTORIZZAZIONI ED APPROVAZIONI

2.15.1. In data 30 novembre 2013, l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Sacom ha deliberato, ai sensi dell'articolo 2420-bis del Codice Civile, l'emissione di obbligazioni convertibili per un

ammontare massimo pari ad Euro 20.000.000,00, da emettere in una o più tranches, da riservare in sottoscrizione a investitori istituzionali di volta in volta individuati e, pertanto, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, fermo restando che le Obbligazioni Convertibili emesse potranno avere scadenza successiva e le Azioni di Compendio potranno essere emesse anche successivamente al predetto termine.

2.15.2. Con la Delibera di Aumento di Capitale, l'Assemblea Straordinaria dei Soci, ai sensi dell'articolo 2420-*bis*, ha deliberato, tra l'altro:

- 1) di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile denominato "Sacom S.p.A. 2013-2018 Obbligazioni Convertibili", con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, dell'importo massimo di Euro 20.000.000,00, in una o più tranches, costituito da massime n. 4.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 5.000,00 cadauna convertibili in Azioni Sacom;
- 2) di approvare il Regolamento del Prestito;
- 3) di approvare l'aumento del capitale sociale in denaro, ai sensi dell'art. 2420-*bis*, comma 2, del Codice Civile, in via scindibile, a servizio esclusivo ed incondizionato della conversione del prestito obbligazionario convertibile sopra deliberato per massimi Euro 20.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo mediante l'emissione di massime n. 2.061.855 azioni ordinarie nominative senza valore nominale (parità contabile alla data della delibera di Euro 1,00 ad azione, pari a complessivamente Euro 2.061.855,00) da liberarsi anche in più riprese e da assegnare agli obbligazionisti che convertiranno in base al rapporto di conversione determinato attraverso i criteri specificati nella relazione del Consiglio di Amministrazione allegata alla Delibera di Aumento di Capitale; e
- 4) di modificare lo statuto sociale della Società per dare evidenza dell'emissione del Prestito Obbligazionario. Le azioni di nuova emissione sono riservate irrevocabilmente e incondizionatamente a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario, e verranno assegnate direttamente a seguito dell'esercizio del detto diritto nei termini ed alle condizioni meglio indicate in precedenza e riportati nel Regolamento del Prestito; avranno godimento regolare e saranno munite degli stessi diritti di quelle attualmente in circolazione.

2.15.4. Il capitale sociale si intenderà pertanto aumentato dell'importo proporzionalmente corrispondente al numero delle Azioni Sacom effettivamente emesse a seguito dell'esercizio del Diritto di Conversione entro il termine massimo previsto del 22 dicembre 2018.

2.16 DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

2.16.1 Il Prestito Obbligazionario è emesso a decorrere dalla Data di Emissione (i.e. 23 dicembre 2013), indipendentemente da quando sia stato sottoscritto.

2.17 EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

2.17.1. Le Obbligazioni Convertibili saranno liberamente trasferibili e assoggettate al regime di circolazione dei titoli dematerializzati.

2.18 REGIME FISCALE

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni Convertibili ai sensi della vigente legislazione tributaria e relativamente a specifiche categorie di investitori.

Quanto segue non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni Convertibili emesse dall'Emittente.

La presente descrizione ha carattere generale e, conseguentemente, può non trovare applicazione con riguardo a determinate categorie di investitori.

Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni Convertibili, qui di seguito riportato, rappresenta una mera introduzione alla materia e si basa sulla legislazione vigente, oltre che sulla prassi Data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi.

In futuro potrebbero intervenire provvedimenti legislativi aventi ad oggetto la revisione dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale e diversi di natura finanziaria o delle aliquote delle imposte sostitutive afferenti ai medesimi redditi. L'approvazione di tali provvedimenti modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe, pertanto, incidere sul regime fiscale delle Obbligazioni Convertibili della Società quale descritto nei seguenti paragrafi.

Allorché si verifichi tale eventualità, l'Emittente non provvederà ad aggiornare la presente sezione per riflettere le modifiche intervenute, anche qualora, in conseguenza di ciò, le informazioni in essa contenute non fossero più valide.

Gli investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni Convertibili.

2.18.1 Interessi, premi ed altri proventi

Il D.Lgs n. 239/1996, disciplinante il trattamento fiscale degli interessi, premi ed altri frutti (ivi inclusa la differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti da obbligazioni e titoli simili è stato oggetto di profondi cambiamenti a seguito delle modifiche apportate dal comma 9, dell'art. 32 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e delle successive modifiche apportate dall'art. 36 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Per effetto di tali modifiche il regime fiscale dei titoli obbligazionari disciplinato dal D.Lgs n. 239/1996 è stato esteso anche alle società per azioni con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, quali l'Emittente, nonché alle società con azioni non quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, ma le cui obbligazioni e

titoli simili siano negoziate nei suddetti mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Soggetti nettisti

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs n. 239/1996 gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 20%, se percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato (cosiddetti "**nettisti**"):

- a) persone fisiche, anche se esercenti attività commerciali;
- b) società semplici, società di fatto non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali e associazioni per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- c) enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR; e
- d) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 239/1996, le persone fisiche esercenti attività commerciali e gli enti pubblici o privati, diversi dalle società, di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, che svolgono attività commerciali, includono nel proprio reddito imponibile gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni riconducibili alle attività commerciali esercitate, con possibilità di scomputare dalle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, il prelievo subito.

L'imposta sostitutiva è applicata, tra gli altri, da banche, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, agenti di cambio ed altri intermediari finanziari residenti nel territorio dello Stato autorizzati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, presso i quali le Obbligazioni sono depositate.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 239/1996, qualora le Obbligazioni non siano depositate presso i predetti intermediari autorizzati, l'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario che comunque interviene nella erogazione degli interessi, dei premi e degli altri proventi delle Obbligazioni ovvero, in via residuale, dall'Emittente.

Soggetti lordisti

L'imposta sostitutiva non è applicata sugli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle Obbligazioni percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato (cosiddetti "**lordisti**"):

- a) le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
- b) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione;
- c) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- d) i fondi comuni di investimento in valori mobiliari di cui alla Legge 23 marzo 1983, n. 77, i fondi comuni di investimento in valori mobiliari di cui alla Legge 14 agosto 1993, n. 344, le società di investimento a capitale variabile di cui alla Legge 25

gennaio 1992, n. 84, i fondi di investimento immobiliare di cui alla Legge 25 gennaio 1994, n. 86, i fondi pensione di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (il "D.Lgs n. 252/2005"), ed i cosiddetti fondi comuni di investimento "lussemburghesi storici" di cui all'art. 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito in Legge 25 novembre 1983, n. 649.

Rientrano nella categoria dei soggetti "lordisti" anche le stabili organizzazioni in Italia di società o enti commerciali non residenti, alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse.

In aggiunta ai requisiti di carattere soggettivo di cui sopra, affinché gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni possano essere percepiti dai suddetti soggetti al "lordo", ossia senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, è necessario che le stesse siano depositate presso i predetti intermediari autorizzati residenti come sopra individuati ovvero presso enti e società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate.

Gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti dai soggetti residenti nell'esercizio dell'impresa concorrono dunque alla formazione del reddito complessivo del percipiente assoggettato alle aliquote ordinarie d'imposta sul reddito.

Gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio ("OICR"), diversi dai fondi immobiliari, e dai fondi Lussemburghesi Storici non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte, né ad imposta sostitutiva.

Per tali organismi, infatti, è stato abrogato, con effetto dal 1° luglio 2011, il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione ed è stata introdotta una tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 20% (a titolo di acconto o d'imposta) al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti organismi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E del 2 luglio 2013 ha opportunamente chiarito che non vi è motivo per applicare ai redditi di capitale percepiti dagli OICR in parola (considerati soggetti passivi IRES, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 73, comma 5-*quinquies* del TUIR) un regime fiscale diverso da quello previsto per i soggetti indicati all'art. 73 del TUIR (lordisti), non rilevando la circostanza che i redditi degli OICR medesimi siano esenti ai fini IRES.

I proventi delle Obbligazioni percepiti dai fondi pensione di cui al D.Lgs n. 252/2005 concorrono per intero alla formazione del risultato maturato annuo della gestione, soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota dell'11%.

Gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni conseguiti da fondi di investimento immobiliare, istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF ovvero dell'art. 14-*bis* della Legge 25 gennaio 1994, n. 86 non sono soggetti a prelievo in capo al fondo. L'imposta è applicata in capo al partecipante al momento della distribuzione dei proventi o in caso di riscatto o liquidazione delle quote. Tale ritenuta opera a titolo d'acconto, ovvero d'imposta, in ragione della natura giuridica e della percentuale di possesso del sottoscrittore delle relative quote.

Soggetti non residenti

Ai sensi dell'art. 6, del D.Lgs n. 239/1996, non sono soggetti all'applicazione dell'imposta sostitutiva, al ricorrere di determinate condizioni, gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti da taluni soggetti non residenti.

Nello specifico si tratta di:

- a) soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR ovvero, fino al periodo di imposta in cui il suddetto decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, se percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio d'informazioni con l'Italia come indicati nel DM 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- b) enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui alla precedente lettera (a); e
- d) banche centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Il regime di esonero dall'imposta sostitutiva trova applicazione a condizione che le Obbligazioni siano depositate presso un intermediario autorizzato.

Per i soggetti non residenti l'esenzione da imposta sostitutiva è subordinata alla presentazione dell'apposita documentazione prevista dal Ministero delle Finanze che attesti la sussistenza dei requisiti.

Per la fruizione del regime di esenzione, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 239/1996, è richiesto:

- a) il deposito, diretto o indiretto, delle Obbligazioni presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- b) la presentazione da parte dell'effettivo beneficiario dei proventi delle Obbligazioni di un'autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per la non applicazione dell'imposta, redatta secondo lo schema previsto dal DM 12 dicembre 2001 e le relative istruzioni, alle quali si fa rinvio. La predetta autocertificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalità, né da parte dei soggetti di cui alle lettere precedenti lettere b) e d); e
- c) che siano forniti i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza.

Qualora non siano verificate le predette condizioni sostanziali e documentali, ai proventi di cui trattasi si applica l'imposta sostitutiva nella misura del 20%. Resta salva, comunque, l'applicazione delle disposizioni più favorevoli contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, ove applicabili.

In applicazione della Direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003, attuata in Italia dal DLGS 18 aprile 2005, n. 84 determinati soggetti (i.e., le banche, le società di intermediazione mobiliare, le Poste italiane S.p.A., le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché ogni altro soggetto, anche persona fisica, residente nel territorio dello Stato, che per ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce il pagamento di interessi) comunicano all'Agenzia delle Entrate alcune informazioni relative agli interessi pagati a persone fisiche e a taluni altri soggetti residenti in un altro Stato membro, che ne siano beneficiarie effettive. La Commissione Europea ha proposto talune modifiche alla Direttiva che, ove adottate, potrebbero modificarne e/o ampliarne l'ambito applicativo.

2.18.2 Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso

In linea generale, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle obbligazioni sono soggette ad un regime impositivo differente a seconda della tipologia di investitore che pone in essere tale cessione. In base alla normativa vigente, peraltro, le cessioni di "titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni" (quali le Obbligazioni Convertibili) possono essere assimilate alle cessioni di partecipazioni e soggette al regime fiscale applicabile alle cessioni di partecipazioni.

In particolare, le plusvalenze costituiscono redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie (artt. 67 e seguenti del TUIR), dovendosi distinguere a seconda che la cessione delle obbligazioni si riferisca ad una partecipazione "qualificata" (art. 67, comma 1 lett. c) del TUIR) ovvero "non qualificata" (art. 67, comma 1 lett. c-bis) del TUIR).

Ciò in quanto alle cessioni di partecipazioni sono equiparate le cessioni di titoli o diritti (ad esempio: *warrants* di sottoscrizione e di acquisto, opzioni di acquisto di partecipazioni, diritti d'opzione ex artt. 2441 e 2495 del c.c., obbligazioni convertibili, ecc.) attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni.

Costituisce cessione di una partecipazione qualificata la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, determinati limiti percentuali (diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni). Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle soglie previste. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni che possono essere acquisite attraverso i predetti titoli o diritti.

Pertanto, si può verificare un'ipotesi di cessione di partecipazione qualificata anche nel caso in cui vengano ceduti titoli o diritti che, autonomamente considerati o che insieme alle altre partecipazioni cedute, rappresentino una percentuale di diritti di voto e di partecipazione superiori ai limiti indicati.

Si segnala, infine, che l'emersione di una plusvalenza (o di una minusvalenza) può verificarsi non solo in caso di cessione a titolo oneroso, ma anche a seguito del rimborso (anche parziale) delle Obbligazioni, qualora siano state acquistate ad un prezzo inferiore (o superiore nel caso della minusvalenza) al valore nominale.

Di seguito si riporta il regime fiscale applicabile alle principali tipologie di investitori.

Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia

L'art. 67 del TUIR disciplina il trattamento fiscale da riservare ai cosiddetti "redditi diversi" realizzati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di arti o professioni, d'impresa ovvero in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. Rientrano nella definizione di redditi diversi le plusvalenze conseguite attraverso la cessione a titolo oneroso di azioni, quote, obbligazioni, titoli o altri diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni nonché altri strumenti finanziari.

Tali plusvalenze sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una cessione di partecipazioni non qualificate ovvero qualificate.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante la cessione di Obbligazioni che si riferiscano a una partecipazione non qualificata, ex art. 67, lett. c-bis) del TUIR, al netto delle eventuali minusvalenze deducibili, sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 20%. La plusvalenza risulta tassabile sulla base dei regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del DLGS 21 novembre 1997, n. 461.

L'eventuale eccedenza delle minusvalenze maturate fino al 31 dicembre 2011 rispetto alle plusvalenze può essere computata in diminuzione, nell'ambito dei predetti regimi, fino a concorrenza delle plusvalenze dello stesso tipo, cioè riferibili a partecipazioni non qualificate, realizzate nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, per una quota pari al 62,50% del loro ammontare. Le minusvalenze realizzate successivamente al 31 dicembre 2011, fermo restando il limite temporale dei quattro anni dalla loro formazione, potranno essere portate in deduzione dalle plusvalenze, fino a concorrenza di queste, nella misura del 100%.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante la cessione di Obbligazioni che si riferiscano a una partecipazione qualificata, al netto delle minusvalenze deducibili relative al medesimo comparto, costituiscono "redditi diversi" ex art. 67, lett. c), del TUIR e concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente.

Ai fini della determinazione della base imponibile, l'art. 68, comma 3, prevede che le plusvalenze - limitatamente al 49,72% del loro ammontare - siano sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze su partecipazioni qualificate, calcolate sempre in misura pari al 49,72%. Se il risultato che ne deriva è positivo, questo concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo di periodo del soggetto percipiente. Per tali plusvalenze, la tassazione avviene obbligatoriamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, non essendo attivabile l'opzione per i regimi amministrato o gestito.

Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione fino a concorrenza del 49,72% dell'ammontare delle plusvalenze nei periodi successivi, ma

non oltre il quarto, a condizione che tale eccedenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (art. 5 del TUIR), società di capitali ed enti commerciali ovvero soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, escluse le società semplici, dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR (vale a dire società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) ovvero da soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia, concorrono a formare il reddito d'impresa del cedente per l'intero ammontare.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del TUIR, nel caso in cui le Obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie siano state possedute per un periodo non inferiore a tre anni, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione dell'imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Le obbligazioni convertibili non possono essere annoverate fra le "azioni o quote di partecipazione in società ed enti" e pertanto, in caso di cessione, non possono beneficiare del regime di *participation exemption* ai sensi dell'art. 87 del TUIR (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 36/2004, par. 2.2.3.2).

In taluni casi le summenzionate plusvalenze concorrono altresì a formare il valore netto della produzione, soggetto ad IRAP.

Enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate da soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, ovverosia da enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sono soggette ad imposizione sulla base delle stesse disposizioni applicabili alle persone fisiche residenti, alle quali si rimanda.

Fondi pensione italiani e OICR di diritto italiano

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al DLGS 252/2005 non scontano alcun prelievo alla fonte e sono incluse nel risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota dell'11%.

I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e dei fondi lussemburghesi storici sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. La tassazione avviene, di norma, in capo al titolare delle quote mediante applicazione di una ritenuta (a titolo di acconto o di imposta a seconda della natura giuridica del partecipante) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione

all'organismo di investimento e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote.

Fondi comuni di investimento immobiliare

Le plusvalenze realizzate da fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF ovvero dell'art. 14-bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 86 non sono soggette ad alcuna imposizione in capo al fondo.

Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia ed ivi privi di stabile organizzazione, mediante la cessione di Obbligazioni che si riferiscano a una partecipazione non qualificata, sono ordinariamente soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 20%. Ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs n. 461/1997, tuttavia, le plusvalenze non sono soggette ad imposizione in Italia, a condizione che il soggetto cedente rientri in una delle seguenti categorie:

- a) residente in uno Stato che consenta un adeguato scambio di informazioni con le Autorità fiscali italiane;
- b) ente od organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato;
- d) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con le Autorità fiscali italiane.

Rimane comunque ferma la possibilità di applicare le disposizioni contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni vigenti in Italia. Pertanto, le plusvalenze in argomento non sono soggette ad imposizione in Italia se il soggetto cedente risiede in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente (in modo conforme a quanto previsto dall'art. 13, comma 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato in sede OCSE).

A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di Obbligazioni che si riferiscono a partecipazioni qualificate realizzate da soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia concorrono alla formazione del reddito imponibile secondo le stesse regole previste per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa (49,72% del loro ammontare).

Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito. Resta comunque ferma, ove possibile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

2.18.3 Imposta di successione e donazione

Il DL 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con Legge 27 dicembre 2006, n. 286, ha ripristinato le imposte di successione e donazione di cui al D.Lgs n. 346/1990 nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, prevedendo, fra l'altro, la tassazione dei trasferimenti per causa di morte, per donazione o per atti ad altro titolo gratuito di azioni e altri titoli. Pertanto, ai sensi del predetto decreto, il trasferimento delle Obbligazioni per successione e donazione viene assoggettato a tassazione con le seguenti modalità:

- trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta: imposta del 4%, sul valore complessivo netto
- eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di Euro;
- trasferimenti a favore di fratelli e sorelle: imposta del 6% con una franchigia di Euro 100 mila;
- trasferimenti a favore di altri parenti fino al 4° grado, degli affini in linea retta e degli affini in linea collaterale fino al 3° grado: imposta del 6%, senza franchigia;
- trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti: imposta all'8% senza franchigia; e
- la franchigia è aumentata ad 1,5 milioni di Euro per trasferimenti a favore di soggetti portatori di handicap grave.

Ai fini della determinazione della base imponibile soggetta ad imposta di successione o donazione, per le Obbligazioni trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 346/1990.

2.18.4 Imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin Tax")

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha istituito in Italia con l'art. 1, commi da 491 a 500 l'imposta sulle transazioni finanziarie ("**Tobin Tax**"), le cui modalità applicative sono state stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, come modificato dal successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 settembre 2013.

L'imposta ha ad oggetto:

- a) i trasferimenti di proprietà di azioni e di strumenti finanziari partecipativi (comma 491).
- b) le operazioni finanziarie con oggetto strumenti finanziari derivati aventi come sottostante gli strumenti finanziari di cui sopra (comma 492); e
- c) le operazioni finanziarie definite ad "alta frequenza" (comma 495).

La Tobin Tax non è deducibile ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, né dalle relative imposte sostitutive.

Con specifico riferimento ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi, la Tobin Tax trova applicazione sui trasferimenti di proprietà riguardanti:

- azioni e di strumenti finanziari partecipativi di cui al 6 comma dell'art. 2346 c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato; nonché
- i titoli rappresentativi dei predetti strumenti finanziari indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.

Salvo quanto di seguito precisato, ai sensi di quanto disposto dal comma 3, dell'art. 3 del DM 21 febbraio 2013, si considera trasferimento delle proprietà di azioni o di altri strumenti finanziari, ed è quindi soggetto all'imposta in oggetto, quello derivante dalla conversione di

obbligazioni, dallo scambio o dal rimborso delle obbligazioni con azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o titoli rappresentativi. Per le predette operazioni, il trasferimento della proprietà coincide con la data di efficacia della conversione, dello scambio o del rimborso.

L'imposta sui trasferimenti delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi, dovuta dal beneficiario del trasferimento, si applica con l'aliquota dello 0,10% per le operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e con l'aliquota dello 0,2% per le operazioni *over the counter*. Per il solo 2013, viene applicato un regime transitorio che prevede l'innalzamento delle aliquote allo 0,12% per le operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione ed allo 0,22% per le restanti operazioni.

Le predette aliquote andranno applicate al "valore della transazione", che in caso di conversione, scambio o rimborso di obbligazioni con azioni, strumenti finanziari partecipativi, è pari al valore indicato nel prospetto di emissione.

Fra le innumerevoli esclusioni previste dall'art. 16 del DM 21 febbraio 2013 vanno segnalate quelle riguardanti:

- a) l'acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione, anche qualora avvenga per effetto della conversione, dello scambio o del rimborso di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante in qualità di socio;
- b) le operazioni su obbligazioni o titoli di debito, che contengono l'obbligazione incondizionata a pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata; e
- c) i trasferimenti per successione o donazione.

Va ricordato che è stata elaborata, da parte della Commissione UE, una proposta la proposta di Direttiva Comunitaria 2011/594 del 28 settembre 2011, finalizzata all'applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie.

La normativa italiana presenta divergenze rispetto alla proposta suindicata e, pertanto, all'atto dell'approvazione della Direttiva, l'Italia dovrà necessariamente adeguare la propria legislazione interna a quella comunitaria. Peraltro il servizio legale del Consiglio dell'Unione Europea ha rilasciato un parere in cui si sollevano delicate questioni in merito alla compatibilità dell'imposta sulle transazioni finanziarie, così come emerge dalla proposta di Direttiva richiamata, con il diritto comunitario.

2.18.5 Imposta di bollo

L'art. 13, comma 2-ter della Tariffa allegato A, Parte Prima al DPR 642/1972, prevede l'applicazione di un'imposta di bollo annuale pari allo 0,15%, sul valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso dei prodotti finanziari, con un minimo di Euro 34,20 e un massimo (solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche) di Euro 4.500.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 dispone che in mancanza del valore di mercato e di quello nominale o di rimborso, si assume il costo di acquisto come desumibile dalle evidenze dell'intermediario.

L'imposta di bollo è applicata sulle comunicazioni inviate dall'intermediario presso cui sono depositate le Obbligazioni ai propri clienti, proporzionalmente alla durata del periodo al quale si riferisce la rendicontazione. Per l'individuazione dei "clienti" ci si deve riferire al Provvedimento di Banca d'Italia 20 giugno 2012. Non sono pertanto soggette all'imposta di bollo le comunicazioni inviate, tra gli altri, a organismi di investimento collettivo del risparmio, SGR, imprese di investimento, mentre sono escluse da imposta le comunicazioni ricevute da fondi pensione e fondi sanitari.

Nell'ambito della Legge di stabilità per il 2014 in corso di approvazione potrebbe essere introdotto l'innalzamento dell'aliquota allo 0,2%, l'innalzamento dell'ammontare massimo dell'imposta dovuta da soggetti diversi dalle persone fisiche a Euro 10.000 e l'abolizione del limite minimo di 34,20 Euro.

CAPITOLO III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI DI COMPENDIO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

DESCRIZIONE DELL'AZIONE SOTTOSTANTE

3.1 TIPO E CLASSE DELLE AZIONI DI COMPENDIO

3.1.1 L'Assemblea Straordinaria dei Soci, con la delibera di Aumento di Capitale ha stabilito che l'importo massimo dell'Aumento di Capitale al servizio esclusivo e incondizionato della conversione, ai sensi degli artt. 2420-bis del Codice Civile, sia pari a massimi Euro 20.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo mediante l'emissione di massime n. 2.061.855 azioni ordinarie nominative senza valore nominale (parità contabile alla data della delibera di Euro 1,00 pari ad Euro 2.061.855,00) aventi godimento pari a quello delle Azioni Sacom in circolazione alla data di emissione, da liberarsi anche in più riprese e da assegnare agli Obbligazionisti che convertiranno le Obbligazioni Convertibili con il rapporto di conversione indicato nel Regolamento del Prestito.

3.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SARANNO CREATI

3.2.1 Le Azioni di Compendio saranno emesse ai sensi della legislazione italiana.

3.3 CARATTERISTICHE DELLE AZIONI DI COMPENDIO

3.3.1 Fintantoché la Società sarà ammessa alle negoziazioni in un mercato regolamentato da Borsa Italiana, le Azioni di Compendio saranno al portatore e dematerializzate. Le Azioni di Compendio saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli per gli strumenti finanziari in regime di dematerializzazione.

3.3.2 Spafid S.p.A. è il soggetto incaricato della tenuta dei registri delle Obbligazioni.

3.4 VALUTA DI EMISSIONE DELLE AZIONI DI COMPENDIO

3.4.1 Le Azioni di Compendio saranno emesse in Euro.

3.5 DESCRIZIONE DEI DIRITTI, COMPRESA QUALSIASI LORO LIMITAZIONE, CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI E PROCEDURA PER IL LORO

ESERCIZIO

- 3.5.1** Le Azioni di Compendio avranno le medesime caratteristiche ed attribuiranno gli stessi diritti patrimoniali e amministrativi delle Azioni Sacom in circolazione alla data della loro emissione.
- 3.5.2** Le Azioni di Compendio saranno, al pari delle Azioni Sacom, al portatore, indivisibili e liberamente trasferibili, saranno inserite nel Sistema Monte Titoli e avranno godimento regolare.
- 3.5.3** Le Azioni di Compendio saranno, pertanto, fungibili con le Azioni Sacom in circolazione e avranno conseguentemente lo stesso codice ISIN di queste ultime. Alla Data del Documento di Ammissione il codice ISIN attribuito alle Azioni Sacom è IT0004909583.
- 3.5.4** Alla Data del Documento di Ammissione non esistono categorie di azioni diverse dalle Azioni Sacom (i.e. azioni ordinarie Sacom). Ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto i dividendi non riscossi si prescriveranno a favore della Società dopo cinque anni dal giorno in cui saranno divenuti esigibili.
- 3.5.5** Ciascuna azione ordinaria della Società attribuisce il diritto a un voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti amministrativi previsti dalle applicabili disposizioni di legge e dello statuto della Società.
- 3.5.6** Alla Data del Documento di Ammissione le Azioni Sacom sono ammesse alle negoziazioni all'AIM Italia, qualora alla Data di Conversione le Azioni Sacom siano quotate all'AIM Italia o siano quotate su di un mercato regolamentato (MTA), le Azioni di Compendio saranno rispettivamente quotate all'AIM Italia o quotate su di un mercato regolamentato (MTA).
- 3.6 DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI / SARANNO CREATI E/O EMESSI**
- 3.6.1** Le Azioni di Compendio verranno emesse in forza della delibera dell'assemblea straordinaria dei soci della Società del 30 novembre 2013.
- 3.7 DATA PREVISTA PER L'EMISSIONE DELLE AZIONI DI COMPENDIO**
- 3.7.1** Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli, entro il decimo Giorno Lavorativo successivo alla chiusura di ciascun Periodo di Conversione (ciascuna, una “**Data di Conversione**”).
- 3.8 DESCRIZIONE DI EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.**
- 3.8.1** Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni.
- 3.9 INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI ACQUISTO E/O DI OFFERTA DI ACQUISTO E DI VENDITA RESIDUALI IN RELAZIONE ALLE AZIONI SACOM**

3.9.1 In esecuzione del Regolamento AIM, l'articolo 10 dello Statuto prevede che l'Emittente applichi per richiamo volontario le disposizioni di cui agli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 del TUF e le relative disposizioni ai sensi della normativa di attuazione di cui al Regolamento Emittenti. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria e nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che potrà essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

3.10 INDICAZIONE DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE DA TERZI SULLE AZIONI DI SACOM NEL CORSO DELL'ULTIMO ESERCIZIO E DELL'ESERCIZIO IN CORSO

3.10.1 Le Azioni della Società non sono state oggetto di alcuna Offerta Pubblica, né la Società ha mai assunto la qualità di offerente nell'ambito di tali operazioni.

3.11 EFFETTI DI DILUIZIONE

3.11.1 Trattandosi di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, la conversione delle Obbligazioni Convertibili, avrà un effetto diluitivo, in termini di partecipazione al capitale sociale, sugli attuali Azionisti.

3.11.2 La conversione delle Obbligazioni Convertibili e la conseguente esecuzione dell'Aumento di Capitale comporterà un effetto diluitivo variabile e non anticipatamente determinabile sulle percentuali di partecipazione degli azionisti della Società, che dipenderà, in particolare, dal numero di Obbligazioni Convertibili convertite e dal Rapporto di Conversione.

3.11.3 La parità contabile per azione alla Data del Documento di Ammissione è pari a Euro 1,00.

3.11.4 La conversione delle Obbligazioni Convertibili non potrà realizzare alcun effetto diluitivo a livello di patrimonio, dovendo il prezzo minimo di emissione delle Azioni di Compendio, così come stabilito dall'Aumento di Capitale, essere non inferiore ad Euro 9,70.

ALLEGATO

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI SACOM S.P.A.

DENOMINATO

"SACOM S.P.A. 2013-2018 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI"

Codice ISIN IT0004982119